

## **Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)**

### **Statuti 2008**

**Premessa:** riferimenti a persone contenuti in questi Statuti sono di regola espressi per semplicità di redazione e lettura al maschile, questi termini hanno significato collettivo e raggruppano indistintamente persone sia di sesso femminile che maschile.

### **Statuti STSBC**

#### **1. Denominazione, sede e scopo**

##### **Art. 1.**

1.1. Sotto la denominazione **Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)** è costituita una SOCIETÀ apartitica e aconfessionale retta dal presente statuto e dall'articolo 60 del codice civile svizzero, avente la propria sede nel luogo di domicilio del segretario.

##### **Art. 2.**

2.1. La SOCIETÀ ha per scopo di promuovere la collegialità, la protezione dei titoli e la tutela di interessi e valori professionali, economici e sociali dei soci. Essa vigila sull'etica professionale dei suoi membri e prende posizione di fronte ai problemi del paese, direttamente o indirettamente interessanti i rami della biologia e della chimica e delle discipline a loro collegate.

Essa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- *Promuovere il riconoscimento a livello istituzionale dei suoi membri attivi e della loro figura professionale.*
- *Promuovere i contatti fra i membri e con le altre categorie professionali.*
- *L'assistenza ai soci in ogni questione connessa allo scopo sociale.*
- *Garantire l'attività di consulenza e arbitrato su problemi di interesse pubblico.*
- *Organizzare manifestazioni culturali e professionali nonché di commissioni di studio per problemi in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale.*
- *Promuovere una formazione scientifica continua, programmare ed intensificare il coordinamento dell'attività di ricerca tra i vari gruppi ed enti operanti nella Svizzera italiana.*

- *Promuovere l'insegnamento, lo studio e la ricerca scientifica nel campo della biologia e della chimica e la ricerca di fondi per attuarli.*
- *Sostenere i membri nell'ambito delle loro scoperte scientifiche.*
- *Fornire gli strumenti consultivi ed informativi che aiutino a meglio comprendere l'attività di ricerca svolta dai suoi membri, pubblicare bollettini d'informazione.*
- *Provvedere alla cura di tutti i beni che le sono affidati e gestire i mandati professionali con la diligenza dettata dalle circostanze.*

## **2. Finanziamento della SOCIETÀ**

### **Art. 3.**

- 3.1.** La SOCIETÀ finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, che viene alimentato:
- *Dalle quote sociali annue.*
  - *Dal beneficio di manifestazioni socio-culturali o dall'attività scientifica.*
  - *Da prestazioni di servizio fornite dalla SOCIETÀ, sia direttamente, sia tramite terze persone.*
  - *Dal reddito del patrimonio sociale.*
  - *Da sovvenzioni, donazioni, legati o altro.*
- 3.2.** Per i debiti della SOCIETÀ risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
- 3.3.** L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **3. Diritti e doveri dei membri**

### **Art. 4.**

- 4.1.** La SOCIETÀ è composta da soci attivi e da soci onorari. Di regola può diventare socio attivo ogni persona fisica con formazione scientifica accademica terminata con Diploma, Licenza, Bachelor, Master o titoli di equivalente valore conseguiti in Svizzera o all'estero. Altre formazioni possono essere accettate dal consiglio direttivo.
- 4.2.** Istituti di ricerca o gruppi di interesse (società anonime) possono essere accettati quali membri collettivi. I membri collettivi sono considerati come dei membri attivi della SOCIETÀ.
- 4.3.** I nuovi membri vengono accettati dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea generale. Se non vige unanimità in seno di consiglio spetta all'assemblea decidere l'accettazione.

- 4.4. L'assemblea della SOCIETÀ, su proposta del consiglio, può nominare socio onorario colui che si fosse particolarmente distinto nella propria attività in favore della SOCIETÀ o nell'ambito della biologia e della chimica.
- 4.5. Tutti coloro che desiderassero sostenere moralmente e finanziariamente la SOCIETÀ possono aderire quali soci sostenitori.
- 4.6. I membri attivi hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale. I membri sostenitori e i membri onorari sono liberi nella scelta del sostegno economico e finanziario annuale.
- 4.7. Il socio che non versa la quota sociale per due anni consecutivi è considerato dimissionario. Con l'uscita si estingue ogni suo diritto e ogni sua pretesa sul patrimonio della SOCIETÀ. Rimangono riservati i diritti della SOCIETÀ nei confronti del socio uscente.
- 4.8. La qualifica di membro attivo cessa con le dimissioni che devono essere formulate per iscritto entro la fine dell'anno civile.

#### **Art. 5.**

- 5.1. L'esclusione di un membro attivo può essere decretata dalla assemblea generale. Possono essere motivi di esclusione le seguenti circostanze:
  - *In caso di mancata osservanza degli obblighi contratti verso la SOCIETÀ.*
  - *Per danno morale o materiale arrecato alla SOCIETÀ.*
- 5.2. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo o di un membro attivo, a maggioranza dei votanti.
- 5.3. Ai membri, la cui esclusione è stata richiesta, deve essere accordata, prima di decidere in merito, la facoltà di potersi giustificare verbalmente o per iscritto.
- 5.4. L'espulsione è comunicata per iscritto.

### **4. Organizzazione e amministrazione**

#### **Art. 6.**

- 6.1. Gli organi della STSBC sono:
  - *L'Assemblea Generale (AG)*
  - *Il Consiglio Direttivo (CD)*
  - *L'Ufficio di Revisione (UR)*

## **Assemblea generale (AG)**

### **Art. 7.**

**7.1.** Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. Esse sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e sono dirette dal presidente della SOCIETÀ o da un presidente del giorno designato dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea. Il presidente designa, seduta stante, due scrutatori.

**7.2.** L'assemblea è l'organo superiore della SOCIETÀ. Ha le seguenti competenze che sono inalienabili:

- *La nomina del presidente della SOCIETÀ, dei membri del consiglio, dei revisori.*
- *La deliberazione sulle trattande all'ordine del giorno.*
- *La deliberazione su trattande non all'ordine del giorno, su richiesta della maggioranza semplice dei soci presenti.*
- *L'esame e l'approvazione del rapporto della gestione del rendiconto annuale e della relazione dei revisori.*
- *La definizione delle quote sociali.*
- *La decisione sulla ratifica di eventuali convenzioni o contratti collettivi che impegnano la SOCIETÀ nei confronti di Enti pubblici o privati.*
- *L'istituzione di commissioni interne per lo studio di questioni particolari. Queste commissioni dovranno riferire del loro operato all'assemblea.*
- *L'approvazione di contratti relativi ad eventuali pubblicazioni o all'edizione di un giornale scientifico.*
- *La modifica degli statuti.*
- *La ratifica dell'ammissione dei soci secondo l'art. 4.*
- *La revoca del consiglio.*
- *L'espulsione di un socio dalla SOCIETÀ.*
- *Lo scioglimento della SOCIETÀ e la distribuzione del patrimonio.*

### **Art. 8.**

**8.1.** L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

**8.2.** La convocazione deve avvenire con almeno 20 giorni di preavviso.

**8.3.** La convocazione viene effettuata dal CD che alleggerà alla stessa l'ordine del giorno.

**8.4.** L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio con 20 giorni di preavviso, eventualmente su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, in regola con il pagamento delle tasse sociali.

**8.5.** Il consiglio ha tempo 1 settimana dall'inoltro della richiesta per convocare l'assemblea.

- 
- 8.6.** Le decisioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, riservate le eccezioni previste dallo statuto di cui all'Art. 14. Le votazioni hanno luogo per semplice alzata di mano, a meno che un quarto dei soci presenti chieda la votazione a scrutinio segreto o per appello nominale. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

### **Consiglio Direttivo (CD)**

#### **Art. 9.**

- 9.1.** Il CD è eletto dall'assemblea e si compone di 7 membri. Il CD si compone di:
- *Un Presidente.*
  - *Un Vicepresidente.*
  - *Un Segretario.*
  - *Un Cassiere.*
  - *Tre membri.*
- 9.2.** Il Presidente del CD è eletto dall'assemblea, la ripartizione delle cariche in seno al consiglio (vice presidente, segretario e cassiere) è compito del consiglio stesso.
- 9.3.** Il CD è eletto per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 9.4.** Il CD delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 9.5.** Le decisioni sono prese per maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.

#### **Art. 10.**

- 10.1.** Il consiglio direttivo ha il compito di presentare il rendiconto sull'esercizio e sulla gestione.
- Le mansioni del CD sono in particolare:
- *Tutelare gli interessi professionali dei singoli membri e l'adozione di tutte quelle misure atte al conseguimento di tale scopo.*
  - *Ammettere nuovi membri.*
  - *Prendere posizione su questioni di interesse pubblico in nome e per conto della SOCIETÀ.*
  - *Dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio della SOCIETÀ e rappresentarla verso terzi.*
  - *Esequire le decisioni dell'assemblea.*
  - *Promuovere ed elaborare manifestazioni scientifiche e culturali (quali congressi scientifici, workshop, dibattiti, ecc.).*
  - *Promuovere la ricerca di fondi attraverso azioni socio-culturali e campagne propagandistiche.*
  - *Preparare e convocare l'assemblea generale annuale e straordinaria.*
  - *Presentare alle assemblee i rapporti, i preventivi ed i consuntivi dell'attività della SOCIETÀ.*

- *Prendere ogni altra decisione nell'interesse della SOCIETÀ che non sia deferita ad altri organi della stessa.*
- *Intrattenere stretti rapporti con altri enti della Svizzera italiana, vedi istituti pubblici, privati, organizzazioni di categoria ed industrie farmaceutiche.*
- *Ampliare i contatti e le collaborazioni già esistenti e favorirne dei nuovi con centri al di fuori dei confini giurisdizionali della Svizzera italiana.*

#### **Art. 11.**

- 11.1.** Il CD ha inoltre la facoltà di istituire commissioni permanenti o temporanee che dovesse ritenere necessarie per un miglior adempimento dei propri compiti.
- 11.2.** Il CD impegna la SOCIETÀ verso terzi mediante la firma collettiva a due del presidente e del segretario - cassiere.
- 11.3.** Il presidente rappresenta la SOCIETÀ di fronte a terzi. E' responsabile del buon funzionamento della SOCIETÀ.
- 11.4.** Il segretario tiene il verbale.
- 11.5.** Il cassiere provvede alla riscossione delle tasse sociali ed è personalmente responsabile della cassa e di altri eventuali valori della SOCIETÀ.

#### **Ufficio di Revisione (UR)**

#### **Art. 12.**

- 12.1.** L'ufficio di revisione è composto da due revisori, che rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una sola volta.
- 12.2.** I revisori controllano la gestione finanziaria della SOCIETÀ e rassegnano il loro rapporto all'assemblea generale ordinaria.

### **6. Modifica dello statuto**

#### **Art. 13.**

- 13.1.** Lo statuto può essere modificato con l'approvazione a maggioranza semplice dagli aventi diritto di voto presenti all'AG.
- 13.2.** Modifiche (ed eventuali controproposte) degli statuti devono essere sottoposte all'AG. L'AG è convocata nei termini stabiliti dal presente statuto. I testi in discussione devono essere allegati alla SOCIETÀ del giorno.

---

---

## 7. Scioglimento

### Art. 14.

- 14.1. Lo scioglimento della SOCIETÀ deve essere pronunciato con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.
- 14.2. I presenti all'assemblea decideranno a maggioranza semplice sulla destinazione del patrimonio sociale, compatibilmente con gli scopi societari.

## 8. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva generale del 25 aprile 2008, entra in vigore con effetto immediato.

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....

Dr. Massimo Bossi, Ph.D

Dr. Tiziano Balmelli, Ph.D.

## 9. Storia

Statuti approvati l'25 aprile 2008

1a Revisione Art. 4.1 - Aggiunta di Bachelor, Art. 7.2 - Correzione di società con ordine.

2a Revisione .....

3a Revisione .....